



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1256/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 1501/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 13 aprile 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 1501/TFNSVE/2025-2026, 1501 - Ricorso proposto dalla società ASD Anzolavinio Calcio(630529) contro la società ASD La Dozza Casalecchio 1921 (630078) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Luca David (5739270), al calciatore Fantasia Ettore (4815910), al calciatore Castagnoli Luca (6975560), al calciatore Cassano Christian (6717253), al calciatore Gardini Andrea (5584223) e al calciatore Colangelo Alessandro (2396312)

In data 26 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (630529) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD La Dozza Casalecchio 1921 (630078) chiedendo il riconoscimento del diritto al premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Luca David (5739270), al calciatore Fantasia Ettore (4815910), al calciatore Castagnoli Luca (6975560), al calciatore Cassano Christian (6717253), al calciatore Gardini Andrea (5584223) e al calciatore Colangelo Alessandro (2396312).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione oggetto del ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 1.012,00 (milledodici/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti (euro 57,00 quanto al calciatore Colangelo, euro 332,00 quanto al calciatore Gardini, euro 186,00 quanto al calciatore Cassano, euro 262,00 quanto al calciatore Castagnola, euro 133,00 quanto al calciatore Fantasia ed euro 42,00 quanto al calciatore Luca).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD La Dozza Casalecchio 1921 (630078) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. ANZOLAVINO CALCIO (630529), del premio di formazione tecnica, relativamente ai calciatori Luca David (5739270), al calciatore Fantasia Ettore (4815910), al calciatore Castagnoli Luca (6975560), al calciatore Cassano Christian (6717253), al calciatore Gardini Andrea (5584223) e al calciatore Colangelo Alessandro (2396312), nella misura complessiva di euro 1.012,00 (milledodici/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai